



Comune di Pordenone

Regolamento Orti Urbani

Indice

Titolo I Disposizioni generali.....	2
Articolo 1 - Oggetto, definizioni e finalità.....	2
Articolo 2 - Requisiti per la concessione	2
Articolo 3 - Procedura di concessione	2
Articolo 4 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto	3
Articolo 5 – Revoca della concessione	4
Articolo 6 – Assemblea e Rappresentante dei concessionari.....	4
Articolo 7 - Responsabilità e controversie.....	4
Articolo 8 – Dimensione del lotto e canone concessorio	4
Articolo 9 - Azione di controllo del Comune e manutenzioni periodiche	5
Articolo 10 - Criterio per la formazione delle graduatorie di concessione	5
Titolo II Norme di comportamento e prescrizioni tecniche	5
Articolo 11 – Norme di comportamento.....	5
Articolo 12 – Prescrizioni tecniche	7
Titolo III Disposizioni finali	7
Articolo 14 – Rinvio.....	7

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 - Oggetto, definizioni e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la concessione e l'uso degli orti urbani pordenonesi.
2. Per orto urbano si intende un appezzamento di terreno di proprietà comunale, messo a disposizione dei richiedenti per un periodo di durata quinquennale, affinché sia utilizzato per la coltivazione di ortaggi e piccoli frutti nel rispetto delle regole poste dal presente atto contenute prescrizioni in ordine alla gestione degli orti oggetto di concessione.
3. L'Amministrazione comunale di Pordenone individua appezzamenti di terreno di sua proprietà affinché siano concessi ai soggetti indicati nell'art. 2, a fronte del pagamento di un canone a titolo di concorso nelle spese di gestione, nel quadro delle politiche finalizzate al miglioramento della qualità della vita attraverso il soddisfacimento di un'ampia gamma di esigenze sociali, ambientali e culturali della comunità.
4. Il Comune, attraverso l'iniziativa degli orti urbani, si propone di:
 - creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni di aggregazione sociale che favoriscano i rapporti interpersonali, la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente urbano; sensibilizzare i cittadini, singoli o aggregati in gruppi o associazioni, nonché le famiglie, le realtà associative presenti sul territorio e le istituzioni pubbliche, in particolare quelle scolastiche, sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare il territorio comunale attraverso processi di autogestione del patrimonio comunale;
 - stimolare e accrescere il senso di appartenenza alla comunità;
 - favorire una risposta adeguata all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;
 - soddisfare la domanda sociale di "paesaggio";
 - recuperare spazi pubblici con finalità sociali e di miglioramento anche estetico del paesaggio urbano, incrementandone l'efficienza e valorizzando il concetto di bene comune;
 - dare a tali aree valore preminente di luoghi urbani "verdi" di qualità contro il degrado, il consumo di territorio e per la tutela dell'ambiente.

Articolo 2 - Requisiti per la concessione

Possono presentare la domanda di concessione di un orto urbano:

1. i cittadini residenti nel Comune di Pordenone, che:
 - abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età;
 - non abbiano la proprietà, il possesso o la disponibilità di altri appezzamenti di terreno coltivabile;
 - non siano imprenditori agricoli titolari di partita iva;
 - non appartengano ad un nucleo familiare di cui è parte un soggetto a cui sia già stato concesso in gestione un orto urbano. Per nucleo familiare si intende quello risultante dalla certificazione anagrafica;
 - siano in grado di coltivare personalmente l'orto.
 2. scuole di ogni ordine e grado con sede nel Comune di Pordenone;
 3. associazioni (riconosciute o non riconosciute), fondazioni, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, Onlus ovvero ogni altro ente collettivo costituente un centro autonomo di interessi disciplinato da accordi stipulati dagli associati purché avente, in ogni caso, uno scopo non lucrativo, finalità statutarie compatibili con la coltivazione di un orto urbano ed operante nell'ambito del Comune di Pordenone da almeno 1 (uno) anno, nonché, fatte salve le fondazioni, una quota prevalente di associati residenti nel Comune di Pordenone.
- In ogni caso i concessionari possono essere assegnatari, indipendentemente dalla propria natura giuridica, di un solo orto urbano.

Articolo 3 - Procedura di concessione

1. La concessione degli orti pubblici è effettuata in base all'esito di una graduatoria formata a conclusione della procedura prevista dal presente regolamento e disciplinata da apposito bando pubblicato per almeno trenta giorni all'Albo Pretorio (online) e sul sito Internet del Comune.

2. La graduatoria è formata applicando i criteri meglio specificati nell'art. 10 e approvata con determinazione dirigenziale.
3. La concessione del singolo orto urbano è effettuata mediante apposita comunicazione all'avente diritto. Affinché la concessione sia produttiva di effetti giuridici occorre che il concessionario:
 - a) accetti con dichiarazione espressa e sottoscritta tutte le regole e condizioni poste a disciplina della concessione stessa;
 - b) sia presente al sopralluogo di consegna e sottoscriva il relativo verbale corredato da documentazione fotografica da conservare agli atti. Il sopralluogo viene svolto dal funzionario tecnico preposto alla cura del verde del Comune di Pordenone;
 - c) versi la quota di canone stabilita entro 14 (quattordici) giorni dalla data di avvenuta consegna del lotto.
4. La graduatoria rimarrà valida per 5 anni a partire dalla data di approvazione e sarà utilizzata per la concessione di lotti disponibili a seguito di eventuali rinunce dei concessionari ovvero per la concessione di eventuali lotti aggiuntivi individuati dall'Amministrazione. Ad avvenuto esaurimento della graduatoria, ove sussistano ancora lotti concedibili, si procederà all'approvazione e pubblicazione di un nuovo bando.
5. In caso di rinuncia, il lotto viene assegnato al soggetto posto immediatamente dopo in graduatoria. La rinuncia comporta la perdita del diritto di concessione e l'eliminazione dalla graduatoria. Il rinunziante può presentare domanda quando viene pubblicato un nuovo bando.

Articolo 4 - Durata della concessione e disciplina del relativo rapporto

1. La concessione ha una durata di cinque anni ed è rinnovabile per un successivo quinquennio. Almeno trenta giorni prima del termine del primo quinquennio, ciascun concessionario ha l'onere di notificare all'ufficio comunale competente la propria volontà di accedere al rinnovo. L'ufficio, dopo aver verificato la permanenza dei requisiti e l'insussistenza di cause di revoca o decadenza, provvede al rinnovo prima della pubblicazione del nuovo bando.
2. In ogni caso la concessione in scadenza è prorogata di diritto fino alla conclusione delle procedure di rinnovo o di riassegnazione.
3. La concessione del lotto si configura come concessione a titolo temporaneo di area pubblica ad uso orto urbano.
4. L'orto concesso non è cedibile, né trasmissibile a terzi ad alcun titolo.
5. Gli orti concessi ai cittadini persone fisiche debbono essere coltivati direttamente dai concessionari, i quali potranno essere aiutati dai loro familiari.
6. In caso di malattia o impedimento fisico temporaneo non superiore a 3 (tre) mesi, il concessionario potrà farsi sostituire da una persona di sua fiducia, previa comunicazione all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani.
7. In caso di decesso del concessionario, o di impedimento fisico di durata superiore a tre mesi o permanente del concessionario, il lotto sarà concesso ad altro soggetto ricorrendo alle graduatorie esistenti, salvo che i componenti del nucleo familiare intendano subentrare nella concessione fino alla naturale scadenza. Il decesso o l'impedimento fisico devono essere tempestivamente comunicati all'ufficio competente per la gestione degli orti urbani, che procederà con i successivi adempimenti.
8. La decadenza automatica della concessione, oltre che nei casi già indicati nel comma 7, interviene anche a seguito della rinuncia volontaria ed espressa del concessionario e a seguito della perdita dei requisiti di cui all'art. 2.
9. Alla scadenza della concessione, il concessionario dovrà rilasciare il terreno in ordine e libero da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere indennità o compenso alcuno. In nessun caso saranno riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.
10. L'Amministrazione non fornisce gli attrezzi ed il materiale necessario per la produzione ortiva.

Articolo 5 - Revoca della concessione

1. Il Comune provvederà alla revoca della concessione nei casi stabiliti dall'articolo 12, comma 2.
2. La concessione dell'orto urbano potrà essere revocata, inoltre, per motivi di carattere generale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del P.R.G.C. o altro pubblico interesse.
3. L'area oggetto di revoca rientra nella piena disponibilità del Comune.
4. La revoca non comporta in alcun caso indennizzi o risarcimenti a carico del Comune.

Articolo 6 - Assemblea e Rappresentante dei concessionari

1. Per garantire il corretto svolgimento della gestione e il necessario collegamento con l'Amministrazione comunale, in ciascuna area comunale destinata ad orti urbani ciascuno dei concessionari è membro di diritto dell'Assemblea dei concessionari. L'Assemblea in seduta ordinaria si riunisce una volta l'anno; le sedute straordinarie si tengono su richiesta del rappresentante, di almeno un quarto dei concessionari o su richiesta dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione ha facoltà di intervenire alle assemblee senza diritto di voto.
2. Nella sua prima riunione l'Assemblea, convocata dall'Amministrazione Comunale, nomina tra i propri membri, a maggioranza degli aventi diritto, un Rappresentante dei concessionari nonché un Vice del Rappresentante dei concessionari, il quale è chiamato a svolgere le funzioni del rappresentante dei concessionari in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo. Il Rappresentante e il Vice Rappresentante rimangono in carica sino a loro revoca o sostituzione da parte dell'Assemblea e decadono di diritto ove perdano i requisiti di cui all'articolo 2.
3. Il Rappresentante dei concessionari deve:
 - convocare l'Assemblea d'iniziativa o su richiesta dell'amministrazione comunale o, quando previsto, dei concessionari con comunicazione scritta recante indicazione dell'ordine del giorno e resa nota a tutti i concessionari (anche per e-mail o mediante programmi di messaggistica);
 - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l'Amministrazione comunale;
 - predisporre la tabella dei turni delle pulizie delle eventuali parti comuni previa discussione assembleare;
 - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempimento dei concessionari e gli eventuali comportamenti che richiedano l'adozione di provvedimenti specifici;
 - vigilare affinché ogni concessionario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione ordinaria di sua pertinenza;
 - partecipare agli eventuali incontri o riunioni indette dal Comune;
 - stabilire, previa discussione assembleare, i criteri per l'utilizzo dell'acqua;
 - stabilire, previa discussione assembleare, l'eventuale gestione collettiva in apposita area comune di compostaggio dei residui di sfalcio, potatura e dei materiali vegetali, ed in tal caso curare la gestione stessa.
4. I singoli concessionari hanno l'obbligo di vigilare sulla corretta applicazione del presente regolamento e di segnalare eventuali anomalie, abusi, danni e quant'altro si verifichi all'interno dei lotti al Rappresentante dei concessionari.

Articolo 7 - Responsabilità e controversie

1. I concessionari sono tenuti a risarcire qualunque danno arrecato sia all'appezzamento assegnato che alle parti comuni, per colpa o negligenza. Nel caso in cui l'Amministrazione provveda a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi, il concessionario è tenuto a risarcire i danni subiti dal Comune di Pordenone.
2. Il concessionario è responsabile di qualunque danno arrecato a terzi nell'utilizzo dell'orto. Il personale dell'Amministrazione comunale, che effettua attività di vigilanza e di controllo presso gli orti, è da considerarsi terzo. L'Amministrazione comunale resta pertanto sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale che possa derivare dall'uso dell'orto urbano concesso.
3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, interruzione di servizi (irrigazione, ecc.) che si verifichino negli orti urbani concessi, né per eventuali infortuni occorsi al concessionario o a terzi in conseguenza dell'uso dell'orto da parte del concessionario o anche a seguito del solo passaggio o stazionamento di persone nello stesso.

Articolo 8 - Dimensione del lotto e canone concessorio

1. I singoli lotti costituenti gli orti urbani sono formati, compatibilmente con le esigenze dell'iniziativa, con criteri di omogeneità per forma e dimensioni. I singoli lotti, individuati con targa numerica installata dal Comune, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato.

2. I concessionari sono tenuti a pagare una quota annuale a titolo di indennità di concessione pari a € 72,00 per ciascun lotto. Nelle more della riconduzione ad omogeneità dimensionale dei lotti più piccoli per questi ultimi l'indennità di concessione è pari a € 37,00. La somma deve essere corrisposta entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. A seguito della rilevazione dell'effettivo andamento dei costi di gestione, l'Amministrazione si riserva di adeguare detto importo. L'importo del canone, come eventualmente adeguato, sarà preventivamente comunicato ai concessionari mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Pordenone, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del pagamento.

4. Nei casi di interruzione, decadenza, revoca e cessazione per qualunque altro motivo della concessione i versamenti relativi ai canoni di cui al presente articolo non verranno in ogni caso rimborsati.

Articolo 9 - Azione di controllo del Comune e manutenzioni periodiche

1. L'Amministrazione Comunale periodicamente vigilerà sulla conduzione degli orti urbani concessi per mezzo di personale incaricato.

2. I concessionari devono consentire l'accesso al personale del Comune incaricato dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo.

3. L'Amministrazione si occupa di effettuare le manutenzioni periodiche dei beni e degli arredi presenti nelle aree dedicate a orti. In particolare vengono effettuate da parte del Comune le manutenzioni che riguardano le cassette e cassapanche, impregnando periodicamente le superfici in legno, la manutenzione delle eventuali siepi o alberature, recinzioni o qualunque altro elemento non strettamente legato al lotto in concessione. A tal proposito i concessionari si impegnano ad agevolare e facilitare le operazioni di manutenzione svolte dall'Amministrazione.

Articolo 10 - Criterio per la formazione delle graduatorie di concessione.

1. Le domande, a pena di esclusione, devono pervenire entro il termine indicato nel bando con una delle seguenti modalità:

- tramite PEC all'indirizzo indicato nel bando;
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) all'indirizzo indicato nel bando;
- consegna a mano presso l'Ufficio indicato nel bando.

2. Il richiedente ha la facoltà di esprimere nella domanda al massimo due preferenze in ordine alla zona di assegnazione dell'orto.

3. L'amministrazione comunale provvede alla formazione di distinte graduatorie a seconda della zona di collocazione degli orti.

Le graduatorie vengono formate avuto riguardo all'ordine di ricezione delle domande; l'unico criterio utilizzato dall'Amministrazione comunale è quello della priorità temporale. Per stabilire l'ordine di priorità, si ha riguardo:

- in caso di domanda trasmessa tramite PEC: alla data e all'ora di spedizione;
- in caso di domanda trasmessa mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R): alla data e all'ora di invio (timbro postale);
- in caso di domanda trasmessa mediante consegna a mano: alla data e all'ora assegnate dal protocollo.

In caso di disponibilità di lotti, le domande pervenute a parità di data e di ora vengono parimenti accolte-evase; in caso contrario, si procederà a sorteggio per l'assegnazione dell'ultimo lotto disponibile.

4. Nel caso in cui il richiedente abbia indicato due preferenze nella domanda di concessione e la prima non possa essere soddisfatta per carenza di lotti, ove i lotti disponibili nella zona indicata come seconda preferenza siano in numero maggiore rispetto alle domande pervenute per quella zona, le domande contenenti l'indicazione della seconda preferenza saranno valutate e ordinate sulla base del criterio di priorità cronologica.

Titolo II Norme di comportamento e prescrizioni tecniche

Articolo 11 - Norme di comportamento

1. I concessionari si impegnano a rispettare le regole, i divieti e le condizioni stabilite per l'uso dell'orto urbano loro concesso ed in particolare si impegnano a:

- a)** rispettare i confini e le quote altimetriche del terreno concesso;
- b)** non avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, né concedere a terzi il terreno;
- c)** non utilizzare i beni ricavati dalla produzione per lo svolgimento di attività commerciali o altre attività a finalità lucrative, in quanto la produzione stessa è rivolta unicamente al consumo per uso proprio o in ambito familiare. La produzione può essere distribuita gratuitamente ad altri concessionari, enti del sociale e associazioni caritatevoli insistenti sul territorio comunale. È vietato prelevare prodotti da altri orti e danneggiare gli orti limitrofi;
- d)** coltivare l'orto assegnato con continuità;
- e)** non consentire l'ingresso nell'orto di persone estranee non autorizzate, salvo che non siano accompagnate dal concessionario o che non vi facciano ingresso su indicazione del concessionario a causa di un impedimento temporaneo di quest'ultimo;
- f)** non recintare il lotto concesso;
- g)** fare buon uso del sistema di irrigazione, preferendo la fascia oraria tra le ore 18.00 della sera e le ore 9.00 del mattino nei mesi da aprile a ottobre, fatte salve eventuali ordinanze che limitino l'utilizzo dell'acqua;
- h)** non accedere alla zona orti con auto o motocicli;
- i)** non scaricare o lasciare in deposito materiali di alcun genere (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: legnami, inerti, inquinanti di sorta, rifiuti) all'interno dell'orto o attorno all'orto, fatta eccezione per il materiale vegetale che dovesse risultare direttamente dalla produzione orticola da destinare alla produzione di compost;
- j)** non tenere stabilmente cani o altri animali negli orti;
- k)** osservare le disposizioni per la raccolta differenziata;
- l)** non accendere fuochi e detenere infiammabili e bombole GPL;
- m)** smaltire i residui di sfalcio e di potatura attraverso processi di compostaggio (la produzione di compost può essere gestita in forma individuale all'interno del proprio lotto o mediante conferimento in area collettiva ma controllata e gestita in modo tale da non creare problemi di alcun genere, come ad esempio odori, degrado, incuria, sul contesto urbano o verso gli altri orti);
- n)** osservare il divieto di costruire capanni e similari;
- o)** utilizzare con cura eventuali ricoveri a corredo dell'orto e le casette comuni per la custodia degli attrezzi di lavoro;
- p)** mantenere nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza e il valore economico dei servizi presenti sul fondo, facendosi carico della manutenzione ordinaria; i concessionari si impegnano altresì a sostenere i costi delle eventuali manutenzioni straordinarie che si rendano necessarie in conseguenza di propri comportamenti omissivi o commissivi;
- q)** segnalare al Rappresentante dei concessionari e all'ufficio comunale competente ogni eventuale anomalia;
- r)** usare con diligenza e senza sprechi l'acqua per l'irrigazione che viene messa a disposizione dal Comune;
- s)** mantenere pulite e in buono stato di manutenzione le parti comuni liberandole da erbacce e da quant'altro deturpi o degradi l'ambiente e effettuare lo sgombero dalla neve di tutte le parti comuni (parcheggio, viabilità interna, ecc.) con particolare riguardo al tratto prospiciente il proprio lotto;
- t)** Non realizzare, all'interno del lotto concesso, alcun tipo di pavimentazione o modifiche dell'assetto dell'area;
- u)** mantenere tutte le strutture e attrezzature di proprietà comunale consegnate in ordine ed in buono stato di conservazione;

- v)** osservare il divieto di occupare o coltivare anche parzialmente i vialetti di accesso ai singoli orti;
- w)** mantenere un comportamento corretto e di reciproco rispetto nei confronti degli altri concessionari al fine di una pacifica ed armoniosa convivenza;
- x)** consentire in qualsiasi momento l'accesso al proprio orto al personale a ciò incaricato dall'Amministrazione comunale;

Articolo 12 - Norme tecniche

1. I concessionari si impegnano a rispettare le norme tecniche di seguito riportate:

- a)** non svolgere attività diversa da quella della coltivazione orticola, di piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) o in minima parte di fiori e/o piante aromatiche;
- b)** mantenere l'orto assegnato in stato decoroso, non degradato, incolto e disordinato e non introdurre nell'area materiale di risulta o recupero in maniera stabile e permanente (cassette, vetri, armadi, tavolini, sedie, sacchi di nylon, legname, materiale in PVC, materiale edile, ecc.);
- c)** rispettare i limiti stabiliti per i sostegni alle coltivazioni o paletti di qualsiasi genere (che non dovranno superare l'altezza di 1,80 m e dovranno essere esclusivamente di canna di bambù);
- d)** realizzare le legature con rafia o prodotti naturali, escludendo materiali diversi, metallici o plastici;
- e)** non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- f)** non utilizzare coperture di plastica, ma limitarsi all'utilizzo di tessuto non tessuto per la protezione dalle gelate delle colture invernali, in particolare realizzando strutture con altezza massima di 50 cm che siano decorose e che vengano rimosse alla fine del loro utilizzo stagionale;
- g)** adottare preferibilmente i metodi di coltivazione biologica;
- h)** osservare il divieto di utilizzare prodotti fitosanitari, coadiuvanti e fertilizzanti chimici di sintesi che possano arrecare danno all'ambiente, che siano classificati come "molto tossici, tossici, nocivi, irritanti" o tutti quei prodotti liquidi, solidi, gassosi che, in base alla normativa vigente, prevedano il possesso di specifico patentino;
- i)** non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
- j)** adottare le prescritte misure atte a prevenire lo sviluppo della zanzara tigre e a evitare ristagno o marcescenze tali da attirare insetti e microfauna;

2. In caso di inosservanza anche di una sola delle regole o dei divieti posti nel presente articolo o nell'articolo precedente, l'inosservanza stessa sarà formalmente contestata al concessionario. In caso di grave o reiterata inosservanza delle regole sarà avviata la procedura per la revoca della concessione, previo contraddittorio con l'interessato.

Rivestono caratteri di gravità la cessione dell'orto a terzi a qualsivoglia titolo, il caso in cui il concessionario aumenti la superficie del lotto a sua disposizione, violando le delimitazioni effettuate dal Comune di Pordenone, il danneggiamento di strutture o attrezzature presenti nell'area orti ivi compresi i punti di presa dell'acqua nonché la violazione delle lettere c, f, i, j, l, n, t, v, x dell'articolo 11 e delle lettere a, e, f, h, i, dell'articolo 12.

3. Sono sempre applicabili le sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti per le eventuali irregolarità compiute in violazione delle norme ivi contenute.

Titolo III Disposizioni finali

Articolo 13 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle vigenti disposizioni delle leggi e dei Regolamenti vigenti e applicabili in materia.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: TROPEANO PIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/12/2022 15:37:51

NOME: CESCO GIAMPIETRO
CODICE FISCALE: *****
DATA FIRMA: 07/12/2022 16:18:56